



# CITTÀ DI CARIGNANO

PROVINCIA DI TORINO

## INFORMATIVA PER I CONSUMATORI PRINCIPALI REGOLE OSSERVATE PER I SALDI DI FINE STAGIONE

Il sottoscritto	
titolare / legale rappresentante dell'azienda commerciale denominata	
con sede in	

### COMUNICA

in conformità all'ordinanza del Comune di Carignano n. 16 del 08/06/2024 che individua i periodi in cui effettuare i saldi di fine stagione per l'anno 2024, che gli stessi in questo esercizio sono effettuati:  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

e le principali regole a tutela dei consumatori, secondo quanto previsto dal Codice del Consumo, Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono le seguenti:

1. Nelle vendite di fine stagione deve essere esposto, obbligatoriamente:
    - il prezzo normale di vendita iniziale;
    - lo sconto o il ribasso, espresso in percentuale;
    - il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o del ribasso.
  2. E' vietato all'operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto dal punto 1.
  3. I messaggi pubblicitari, relativi alle vendite di fine stagione, devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.
  4. Tutte le comunicazioni pubblicitarie, relative alle vendite di fine stagione, devono indicare la durata esatta della vendita stessa.
  5. L'operatore commerciale ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti o ai ribassi praticati, tanto nelle comunicazioni pubblicitarie, quanto nell'indicazione dei prezzi nei locali di vendita.
  6. L'operatore commerciale deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle informazioni fornite agli organi di controllo.
  7. Le merci, oggetto delle vendite di fine stagione, devono essere fisicamente separate, in modo chiaro e non equivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora la separazione non sia possibile, l'operatore commerciale deve indicare, con cartelli o altri mezzi idonei, le merci che non sono oggetto delle vendite di fine stagione, sempre che ciò possa essere fatto in modo non equivoco e non ingannevole per il consumatore. In caso contrario, non possono essere poste in vendita merci a condizioni ordinarie.
  8. Le merci oggetto delle vendite di fine stagione devono essere vendute ai compratori secondo l'ordine cronologico delle richieste, senza limitazioni di quantità e senza abbinamenti con altre merci, fino all'esaurimento delle scorte. L'eventuale esaurimento delle scorte di taluni prodotti deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile.
  9. Nel corso di vendite di fine stagione, il rivenditore è comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato.
  10. Nelle vendite di fine stagione è vietato l'uso della dizione "vendita fallimentare" come pure ogni riferimento a fallimenti, procedure esecutive, individuali o concorsuali, e simili, anche come termine di paragone.
- Qualora tali disposizioni vengano violate, il consumatore potrà renderlo noto al Corpo di Polizia Municipale.